



AISF

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL FEGATO

Riconosciuta con D.M. del 7.5.1998, G.U. del 20.6.1998
Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 1, comma 353, della Legge 23.12.2005 n. 266, D.P.C.M. 15.4.2011
Iscritta nell'Elenco di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito nella Legge 14.5.2005 n. 80, D.P.C.M. 15.4.2011



PUBLIC AFFAIRS AWARDS

ECCELLENZA 2011

SOCIETÀ
ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE

REGOLAMENTO SPECIAL INTEREST GROUP A.I.S.F.

(Delibera del Comitato Coordinatore A.I.S.F. del 12 Aprile 2019)

Definizione:

Uno *Special Interest Group* (SIG) rappresenta una comunità costituita da Soci all'interno dell'Associazione che condivide un interesse comune relativo allo sviluppo della conoscenza scientifica in un ambito ristretto dell'epatologia, che permetta ai membri di collaborare e proporre studi finalizzati all'avanzamento culturale in quello specifico campo di interesse.

Obiettivi:

Lo scopo di uno *Special Interest Group* è quello di promuovere l'aggregazione e l'interazione tra Soci interessati allo studio di una *specificata e chiaramente definita* area dell'epatologia. Gli *Special Interest Groups* saranno aperti a tutti i Soci che condividano uno specifico interesse comune relativo al tema caratterizzante il Gruppo. Lo scopo è quello di favorire la discussione di aspetti fisiopatologici, redigere protocolli di studio condivisi, e di facilitare e sostenere studi multicentrici aventi come obiettivo il progresso della conoscenza in un determinato campo dell'epatologia. Lo *Special Interest Group* dovrebbe anche favorire il coinvolgimento dei Soci più giovani.

Costituzione:

La costituzione di uno *Special Interest Group* dovrà avvenire mediante richiesta scritta e motivata da parte di almeno due Soci al Comitato Coordinatore dell'Associazione che dovrà darne approvazione. Nella richiesta dovranno essere specificati i nominativi dei proponenti, i quali dovranno essere Soci in regola, nonché il tema caratterizzante il Gruppo e gli obiettivi. Il tema caratterizzante lo *Special Interest Group* non dovrà confliggere con i temi delle Commissioni Consultive, sia temporanee che permanenti, dell'Associazione. Gli *Special Interest Group* dovranno essere caratterizzati per: obiettivi, durata massima di due anni (rinnovabili), identificazione di potenziali ricadute.

Membri e partecipazione:

Gli *Special Interest Group* sono aperti a tutti i Soci che ne facciano esplicita richiesta, senza limiti di partecipazione. Alla costituzione dello *Special Interest Group* dovrà essere individuata la figura di un Socio che funga da *Coordinatore*, che si occupi dunque della promozione dell'attività del Gruppo e delle relazioni con il Comitato Coordinatore dell'Associazione. Gli *Special Interest Group* avranno facoltà di riunirsi almeno una volta all'anno in occasione della Riunione Annuale, mentre potranno organizzare incontri e teleconferenze in altre occasioni. Gli oneri dovuti sia per gli incontri sia per le teleconferenze non saranno a carico dell'Associazione. Gli *Special Interest Group* dovranno inviare all'Associazione una relazione annuale scritta sull'attività del Gruppo. La relazione dovrà pervenire alla Segreteria AISF un mese prima della Riunione Annuale, in modo che il Comitato ne possa dare comunicazione ai soci nei modi che verranno di volta in volta ritenuti più opportuni. *Special Interest Groups* che non documentino annualmente la propria attività o che non conducano attività documentabile per 24 mesi saranno sciolti.

Attività editoriale:

I prodotti scientifici che scaturiranno dall'attività degli *Special Interest Group* saranno resi pubblici con *authorship* decisa dal Gruppo. La dicitura "...on behalf of the AISF [argomento] *Special Interest Group*" potrà essere impiegata solo previa valutazione e approvazione del prodotto scientifico dello *Special Interest Group* da parte del Comitato Coordinatore AISF in carica.